

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

COMUNE DI JESOLO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN VIA DEL BERSAGLIERE N. 4 A JESOLO LIDO

Art. 1 Oggetto della concessione e finalità

La concessione ha per oggetto la gestione della piscina comunale coperta sita in via Del Bersagliere n. 4 a Jesolo.

La concessione comporta la gestione tecnico amministrativa, la sorveglianza sugli impianti e sulle relative dotazioni (presenti nell’elenco della consistenza dell’impianto), nonché la manutenzione ordinaria, l’assistenza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica dello sport e del nuoto in particolare nel territorio comunale.

Con la sottoscrizione del contratto il concessionario accetta l’impianto nello stato di fatto in cui si trova e assume ogni onere e responsabilità riguardo ai permessi, autorizzazioni e quant’altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento dello stesso.

In definitiva il Concessionario non potrà nel corso dell’esecuzione del contratto eccepire la mancata conoscenza delle condizioni oggettive e la sopravvenienza di elementi non valutabili o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel codice civile e non esclusa da altre norme del presente capitolato. La gestione dell’impianto sportivo oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio di interesse pubblico generale e per nessuna ragione può essere sospesa od abbandonata.

Le finalità generali che devono essere perseguite nella gestione del servizio, in conformità alla legge regionale n. 8 del 2015, sono le seguenti:

- favorire attraverso la gestione dell’impianto sportivo la pratica delle attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico;
- favorire gli interessi generali della collettività in materia di attività sportiva natatoria; riconoscere quali attività sportive, ricreative e sociali di primario interesse pubblico: le attività motorie a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani, l’attività sportiva per le scuole, per le associazioni sportive dilettantistiche e per la cittadinanza in genere;
- migliorare ed incrementare i servizi resi all’utenza;
- razionalizzare i consumi e i costi mantenendo invariati gli standard qualitativi/quantitativi dei servizi resi;
- salvaguardare e riqualificare il patrimonio dell’impianto sportivo.

Art. 2 Principali definizioni

Ai fini del presente atto e della conseguente concessione si intende per:

- a) “Codice”: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture adottato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- b) “Regolamento”: il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, emanato con d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. mod. ed int. per le parti rimaste in vigore a seguito dell’emanazione del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- c) “Capitolato” il presente capitolato speciale relativo alla concessione del servizio di gestione della piscina comunale sita in via del Bersagliere n. 4 a Jesolo Lido
- d) “Concessione di servizi” o semplicemente “Concessione”: il contratto pubblico che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto del Concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo in conformità all’articolo 164 del Codice;
- e) Concessionario” o “esecutore del contratto”: il soggetto affidatario della concessione;
- f) Amministrazione concedente o Comune: il Comune di Jesolo;
- g) Dirigente Responsabile: il dirigente del Settore attività produttive e tributi;
- h) Direttore dell’Esecuzione: il dipendente comunale attraverso il quale il Comune verifica il regolare andamento del contratto e della concessione. Lo stesso assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tal fine il direttore dell’esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal presente Capitolato, dal Codice dei contratti, nonché tutte quelle che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati;
- i) “Responsabile del procedimento”: il soggetto all’uopo nominato dal Dirigente responsabile per lo svolgimento delle funzioni in osservanza a quanto previsto dall’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida Anac n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2017. Lo stesso nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione del dirigente responsabile.

Art. 3 Affidamento

L’affidamento della concessione oggetto del presente capitolato rientra nella categoria degli appalti pubblici di cui agli articoli 3 e 164 del codice dei contratti emanato con d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento al comma 2 dell’articolo 164, che prevede l’applicabilità alle concessioni delle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nella parte I e II del Codice.

Le altre disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016 sono applicabili alla procedura stessa in quanto richiamate dalla lex specialis di gara ovvero nel presente Capitolato.

Le offerte saranno valutate nell’ambito di una procedura di gara nella forma aperta, secondo le disposizioni degli articoli 164 e seguenti del codice e con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le disposizioni di cui all’articolo 95 del d.lgs. 50/2016, intesa come quella comportante la combinazione ottimale tra elementi operativi-gestionali ed elementi economici.

La scelta del Concessionario avverrà, comunque, nel rispetto dei principi desumibili dal suddetto Codice e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, libera concorrenza ed economicità (articolo 97 della Costituzione e articolo 30 del d.lgs. 50/2016).

Art. 4 Durata della concessione

La durata della concessione è di mesi 36 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con contestuale verbale di consegna dell’impianto, rinnovabili facoltativamente di ulteriori 24 mesi.

Le attività di gestione dovranno cessare allo scadere naturale del contratto, salvo proroga. È escluso il rinnovo tacito del contratto. È ammessa la proroga tecnica per ulteriori 6 mesi dalla scadenza naturale qualora non si siano concluse le operazioni di nuovo affidamento. La detenzione dell’impianto oltre il limite

naturale sancito dal contratto non costituirà volontà del Comune di procedere al rinnovo o proroga del rapporto contrattuale e configurerà, pertanto, la detenzione abusiva di beni altrui, salvo non sia formalizzata con apposito atto amministrativo.

In caso di interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore, accertate e riconosciute dalle parti, la durata della concessione sarà prorogata, oltre la scadenza naturale, per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni o potrà essere richiesta la riduzione del canone in ragione del periodo.

Poiché la procedura di gara si concluderà oltre l'inizio dell'anno sportivo 2019/2020, l'Amministrazione concederà all'attuale gestore in scadenza una proroga fino al 31/12/2019. In tale periodo di proroga, al fine di tutelare l'utenza e gli interessi economici in essere, il concessionario entrante si impegna a tesserare presso la propria società/associazione sportiva gli atleti in attività presso il concessionario uscente o, in alternativa, a mettere a disposizione di quest'ultimo gli spazi necessari al completamento della stagione sportiva iniziata, alle medesime condizioni economiche attualmente vigenti. Resta inteso che, in questa seconda ipotesi, tutte le spese relative all'attività in campo gara (tasse, iscrizioni, trasferte, compenso allenatori ecc.) resteranno a carico del concessionario uscente.

Nel medesimo periodo di proroga, il concessionario uscente si impegna a non raccogliere iscrizioni per corsi/attività, né ad incassare entrate riferite ad attività oltre il periodo di scadenza della suddetta proroga.

L'aggiudicatario della presente gara avvierà il servizio di gestione in oggetto con decorrenza dal 01/01/2020.

Art. 5 Consegna e avvio della gestione

La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra le parti dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici e delle attrezzature, anche attraverso la documentazione fotografica.

Al verbale sarà allegata la dichiarazione del concessionario con la quale riscontra, accerta e riconosce l'idoneità dell'impianto che sta per prendere in consegna.

Il responsabile del procedimento può autorizzare la consegna anticipata dell'impianto, nelle more della stipula del contratto, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, trascorso il periodo di "stand still" e dopo che l'aggiudicatario abbia presentato la documentazione necessaria per la stipula del contratto.

Dalla data del verbale di consegna dell'impianto decorre il termine di durata della concessione.

Qualora l'esecutore del contratto non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dell'impianto, e quindi per l'avvio dell'esecuzione del contratto, gli verrà assegnato dal RUP un termine perentorio non superiore a dieci giorni consecutivi decorso infruttuosamente il quale la Stazione committente può procedere alla rescissione del contratto in danno, e quindi, a stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato, previo incameramento della cauzione definitiva e fermo restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.

Il concessionario deve avviare il servizio oggetto della concessione, entro 30 giorni dalla consegna dello stesso, salvo eventuali diverse indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna.

Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario.

Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto. Onde consentire il corretto passaggio di consegne dell'impianto, il concessionario nelle tre settimane prima della scadenza contrattuale dovrà rendersi disponibile a fornire al subentrante tutte le conoscenze indispensabili per la corretta conduzione dell'impianto.

Art. 6 Dati economici della concessione

Il valore stimato presunto per la concessione, determinato ai sensi dell'articolo 167 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, pari al fatturato totale "generato" per tutta la durata del contratto al netto di Iva, risulta così individuato:

Valore per la concessione di mesi 36: Euro 1.230.000,00 (euro unmilione duecentotrentamila/00) oneri fiscali esclusi (I.V.A.).

Valore per la concessione di eventuale rinnovo di ulteriori mesi 24: Euro 820.000,00 (euro ottocentoventimila/00) oneri fiscali esclusi (I.V.A.).

Valore per l'eventuale proroga tecnica di mesi 6 dalla scadenza naturale, nel caso in cui non si siano concluse le operazioni per il nuovo affidamento: Euro 205.000,00 (euro duecentocinquemila/00) oneri fiscali esclusi (I.V.A.).

Valore complessivo stimato per la concessione, comprensivo dell'eventuale rinnovo e della proroga tecnica: Euro 2.255.000,00 (euro duemilione duecentocinquantacinquemila/00) oneri fiscali esclusi (I.V.A.).

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dell'impianto sportivo.

Art. 7 Canone dovuto dal concessionario

Il canone annuale richiesto al concessionario a base di gara, soggetto a rialzo, ammonta ad Euro 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre ad oneri I.V.A. per l'importo complessivo di Euro 24.400,00 (euro ventiquattromilaquattrocento/00) per ciascun anno di gestione.

Il canone annuo deve essere versato in 2 rate semestrali anticipate: la prima entro il 30/11 e la seconda entro il 31/05 di ciascun anno. Fatta salva la possibilità di concordare una diversa data per la prima rata dovuta.

Il mancato pagamento di due rate consecutive darà luogo alla immediata ed automatica risoluzione del contratto, salvo diverso e manifesto intendimento dell'Amministrazione. Il canone è soggetto a rivalutazione annuale Istat dopo il primo anno di concessione.

Art. 8 Regime tariffario

Il corrispettivo a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di concessione. Pertanto, tutti gli oneri del concessionario sono remunerati attraverso il pagamento delle tariffe da parte degli utenti. Al concessionario spettano, inoltre, le entrate derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla pubblicità commerciale ivi effettuata e da altre eventuali nuove attività correlate all'utilizzo dell'impianto stesso, preventivamente comunicate all'Amministrazione. Nel corso della durata della concessione, il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe determinate dall'Amministrazione comunale ripartite in standard e agevolate, con la facoltà di stabilire ulteriori tariffe relative a nuove attività intervenute durante la gestione, che dovranno essere anticipatamente comunicate all'Amministrazione comunale e potranno essere attuate solo dopo l'approvazione da parte della Amministrazione stessa. Tali tariffe dovranno essere in linea con la concorrenzialità del mercato delle piscine pubbliche comprese nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Venezia.

Le tariffe saranno soggette a revisione annuale a partire dal secondo anno in misura non superiore alla percentuale di incremento Istat (indice prezzi al consumo).

La proposta di revisione dovrà essere anticipatamente comunicata all'Amministrazione comunale e l'aumento proposto potrà essere attuato solo dopo l'approvazione da parte della Amministrazione stessa. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria. Resta a carico del concessionario l'area economico-finanziaria della gestione del servizio nel suo complesso, nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

Art. 9 Responsabilità generale dell'esecuzione del contratto

Il concessionario è responsabile del regolare svolgimento del servizio ed è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi e ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per assicurare la gestione di cui al presente atto.

Lo stesso è tenuto alla esatta osservanza delle disposizioni normative vigenti al momento della concessione e di quelle contenute nel presente Capitolato e agli atti da questo richiamati.

L'esecutore del contratto è considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecate alle persone e alle cose, sia del Comune che dei terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Art. 10 Obblighi generali a carico del Comune

Le utenze relative alla fornitura del combustibile/gas, dell'energia elettrica e dell'acqua rimangono intestate al Comune di Jesolo e poste a carico dello stesso. L'accesso al locale contatori, posizionati nella centrale tecnologica, è interdetto al concessionario.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune.

Art. 11 Obblighi manutentivi e generali a carico del Concessionario

La manutenzione ordinaria dell'intero impianto sportivo, con i relativi impianti tecnologici, dotazioni e spazi di pertinenza, è a carico del Concessionario. Il Concessionario provvederà ai servizi di manutenzione ordinaria nel rispetto del programma manutentivo offerto in sede di gara, dando tempestiva e dettagliata comunicazione al responsabile dell'U.O. LL.PP. del Comune per il tramite del direttore dell'esecuzione.

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico del Concessionario:

- lo svolgimento del servizio in conformità al progetto tecnico-gestionale-organizzativo presentato in sede di gara, adempiendo agli impegni in quella sede assunti;
- il completo funzionamento dell'impianto sportivo di proprietà comunale secondo quanto stabilito dal presente capitolato nonché dalle norme vigenti in materia;
- la conduzione e la perfetta funzionalità, la sicurezza, la igienicità degli impianti e dei relativi servizi, nel rispetto di tutte le normative vigenti, in particolare in materia di impianti sportivi.

In particolare il concessionario deve provvedere a propria cura e spese:

- a. all'acquisto di prodotti di depurazione, dei materiali di consumo e di funzionamento necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità della piscina;
- b. alla manutenzione ordinaria per l'utilizzo della struttura, dei manufatti, delle recinzioni, con particolare attenzione alle vasche natatorie, a tutti gli impianti tecnologici, delle rispettive aree, bagni, arredi e strutture, anche pertinenziali ed accessorie. Si precisa che i parametri relativi alla temperatura dell'acqua, alla qualità dei disinfettanti utilizzati e alle analisi qualitative devono essere continuamente resi noti all'utenza mediante affissione in apposita bacheca;

- c. alla pulizia e alla perfetta sistemazione giornaliera di tutti i locali. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;
- d. alla pulizia giornaliera di tutto l'impianto con l'impiego di ogni mezzo utile ad assicurare i più elevati livelli di igiene, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia, con particolare attenzione alla disinfestazione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiali;
- e. a far intervenire tempestivamente il tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente od anomalia che si verifichi al fine di eliminare gli inconvenienti e quindi eventuali cause di pericolo;
- f. alla vigilanza ininterrotta sull'accesso alla struttura nonché sulle attività espletate dagli utenti;
- g. ad istituire un servizio di primo soccorso con permanenti dotazioni di personale. Deve essere presente nell'impianto materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso, mantenuti in perfetto stato;
- h. alla costante manutenzione e disponibilità degli attrezzi di salvataggio;
- i. alla costante verifica dello stato di efficienza e monitoraggio della manutenzione degli strumenti di rianimazione (defibrillatore);
- j. a mantenere salubre l'ambiente ai fruitori dell'impianto;
- k. alla custodia e vigilanza della piscina, degli impianti e delle attrezzature presenti nonché all'apertura e chiusura della stessa, mediante proprio personale e ditta incaricata, mediante affidamento a terzi. Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione ed intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità dell'impianto ed attrezzature ivi presenti;
- l. alla cura e manutenzione delle di pertinenza del complesso, sgombero neve, pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto;
- m. alla gestione dei distributori automatici se presenti;
- n. alla direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa;
- o. all'assistenza bagnanti;
- p. a tutti gli oneri e adempimenti igienico sanitari finalizzati all'ottimale mantenimento della struttura;
- q. a comunicare, contestualmente alla consegna dell'impianto, l'organigramma delle cariche sociali e del personale impiegato e successivamente ogni eventuale variazione inerente a tale organigramma.
- r. provvedere alla fornitura dei materiali d'uso nei servizi igienici dell'impianto (sapone liquido, detersivi, etc) con l'acquisto di prodotti ecocompatibili.

È inoltre a carico del Concessionario ogni altra attività sopra non enunciata indispensabile alla gestione e conservazione manutentiva (manutenzione ordinaria e periodica) e sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti alle strutture concesse, nel rispetto di ogni regola vigente e subentrante.

Il Concessionario è inoltre tenuto:

1. a garantire l'utilizzazione degli impianti in concessione a tutti i richiedenti in condizioni di uguaglianza, senza pregiudiziali discriminazioni di sorta di carattere fisico, religioso, di sesso, di origine e/o sociali; in particolare, il Concessionario garantisce ai disabili psicofisici la possibilità di utilizzo degli impianti a condizioni adeguate allo stato degli stessi;
2. all'acquisizione e/o rinnovo a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta prescritti dalle vigenti disposizioni per l'esercizio dell'attività, mentre rimane a carico del Comune la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione di pertinenza dell'ente proprietario
3. ad utilizzare e far utilizzare all'utenza le strutture con la miglior cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;
4. a condurre e gestire tutti gli impianti tecnologici di trattamento acqua;
5. al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse relative al presente contratto, inerenti e conseguenti;

6. alla costituzione di apposita polizza assicurativa multi rischio e delle garanzie meglio descritte nel prosieguo;
7. al pagamento di tutti i tributi, con la sola esclusione di quelli afferenti alla proprietà dell'immobile.

Il Concessionario è infine responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi nell'esercizio di ogni attività inerente.

Art. 12 Divieto modificazione degli impianti e loro destinazione

Nessuna opera o modifica potrà essere apportata all'impianto senza il preventivo benestare scritto dell'Amministrazione comunale. È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dei locali costituenti l'impianto sportivo diverso da quello previsto nella presente concessione, salvo espressa autorizzazione della Giunta comunale, rilasciata su parere del dirigente responsabile.

Art. 13 - Calendario e orari di apertura al pubblico dell'impianto

Il concessionario dovrà garantire l'apertura dell'impianto al pubblico per almeno 300 giorni annui con il seguente orario di apertura giornaliero:

orario periodo invernale (01/10-31/05): giorni feriali (sabato escluso) 07.00-22.00; sabato 07.00-20.00; domenica e festivi 07.00-13.00.

orario periodo estivo (01/06-30/09): giorni feriali (sabato escluso) 07.00-21.00; sabato 07.00-20.00; domenica e festivi 08.00-13.00.

L'orario del nuoto libero coincide con quello di apertura/di funzionamento giornaliero.

Il calendario e gli orari di apertura al pubblico dell'impianto, nonché le tariffe d'ingresso, e le modalità di funzionamento dell'impianto ed eventuali avvisi circa iniziative organizzate presso la struttura, devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico.

Parimenti segnalate al pubblico devono essere eventuali temporanee interruzioni dei servizi o limitazioni d'uso dell'impianto. Tali interruzioni o limitazioni, causate da eventi imprevedibili e non attribuibili a omessa e/o negligente condotta nella manutenzione dell'impianto, devono essere preventivamente autorizzate dal direttore dell'esecuzione, congiuntamente con il responsabile dell'U.O. LL.PP. del Comune.

Art.14 Utilizzo dell'impianto – Organizzazione di attività sportive connesse all'utilizzo dell'impianto.

Il concessionario dovrà utilizzare la piscina comunale per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi.

Per favorire la promozione dell'attività sportiva, il concessionario è tenuto ad organizzare corsi di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse all'impianto in gestione, ovvero con lo stesso compatibili.

I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla relativa Federazione sportiva e debitamente pubblicizzati a cura e spese del concessionario.

Il programma deve comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico-sportiva degli utenti.

L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza e cortesia, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto, nel rispetto del calendario delle attività programmate.

Il concessionario è tenuto ad intrattenere rapporti proficui con l'Amministrazione comunale, con le associazioni sportive locali e con le scuole del territorio, dando la massima evasione alle richieste di servizi e collaborazioni, compatibilmente con le attività programmate.

Art. 15 Utilizzo da parte del Comune

Il Comune di Jesolo per sé o per manifestazioni e/o eventi patrocinati dallo stesso si riserva la disponibilità gratuita della struttura sportiva per non più di n. 5 (cinque) giorni per anno solare per lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, ricreative che riterrà opportuno organizzare, previa comunicazione al Concessionario, da effettuarsi almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione.

Art. 16 Carta dei servizi

L'esecutore del contratto predisporrà, entro due mesi dall'avvio del servizio in accordo con il Comune di Jesolo, la carta dei servizi del centro sportivo-natatorio, che dovrà contenere:

- gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
- le sanzioni correlate al mancato rispetto degli stessi;
- la procedura per la presentazione dei reclami;
- le modalità di informazione/comunicazione all'utenza.

Art. 17 Servizi collaterali alla struttura

Il Concessionario ha facoltà di installare e gestire all'interno del complesso sportivo nel rispetto delle norme sulla sicurezza e prevenzione incendi e di tutte le leggi che regolano le singole attività, alcuni servizi connessi all'attività sportiva, quali ad esempio la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici, rivendita di articoli sportivi e della pubblicità.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività dovranno essere acquisite direttamente dal Concessionario.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto oggetto della presente concessione. Sono a carico del gestore tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.

I prezzi di vendita agli utenti dei diversi articoli, bevande, cibi e altri generi dovranno essere quelli correnti. È fatto obbligo di esporre il listino prezzi con l'indicazione dei servizi offerti.

Art. 18 Sospensione dei servizi

Il concessionario non può in alcun modo sospendere la gestione dell'impianto sportivo, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili allo stesso. Per tali interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore, accertate e riconosciute dalle parti, la durata della concessione sarà prorogata, oltre la scadenza naturale, per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni o potrà essere richiesta la riduzione del canone in ragione del periodo. Tali periodi di sospensione devono essere comunicati a cura del concessionario all'utenza e al Comune.

Al Concessionario potrà essere concesso di sospendere i servizi di cui alla presente concessione per i limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:

1. nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzioni non prevedibili degli impianti;

2. per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili e impongono la sospensione dell'attività.

Art. 19 Personale

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale in possesso delle qualifiche ed in numero necessario in relazione al numero di giorni e delle ore di funzionamento degli impianti e alla tipologia di attività svolta, in modo tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e secondo quanto previsto nell'organigramma contenuto nell'offerta di gara e dalle normative vigenti in materia. Il concessionario:

- è tenuto a comunicare al Comune l'elenco nominativo dei propri dipendenti e dei collaboratori contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione e le eventuali abilitazioni (comprese le abilitazioni per l'uso dei defibrillatori), nonché ogni variazione nei medesimi;
- dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, ivi compresi i CCNL di categoria e gli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni. Egli risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario;
- è obbligato a tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti, ed in particolare dei minori, dei genitori e del personale di accompagnamento.

Il Comune potrà richiedere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio e/o che non osservi un contegno o usi un linguaggio scorretto o riprovevole.

Il Concessionario dovrà inoltre individuare:

- un responsabile e coordinatore dell'impianto, il quale dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione comunale. Il numero di telefono del reperibile dovrà essere comunicato entro 7 giorni dall'affidamento e comunque all'atto di consegna dell'impianto;
- un responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi del D.M. 18/3/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" all'atto di consegna dell'impianto.

Art. 20 Documentazione da tenere presso la sede dell'impianto

L'esecutore ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:

- a. Licenze, certificazioni ed autorizzazioni varie;
- b. Nominativo del Direttore tecnico responsabile e coordinatore dell'impianto e recapito telefonico;
- c. Nominativo del Responsabile della sicurezza dell'impianto e recapito telefonico;
- d. Planimetria di orientamento e piano di gestione della sicurezza;
- e. Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f. Registro analisi fisico-chimico delle acque;
- g. Registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data dell'attività, il nominativo della ditta che effettua l'intervento e la firma dell'addetto, annotazioni circa la risoluzione di problemi o il permanere degli stessi ed altre informazioni ritenute utili;
- h. Regolamento di utilizzo dell'impianto;
- i. Carta dei servizi.

Art. 21 Documentazione da trasmettere al Comune concedente

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare al Comune annualmente e comunque entro il 31 luglio dell'anno successivo il rendiconto secondo i criteri di competenza economica riportante la contabilità analitica della complessiva gestione dell'impianto.

Art. 22 Sicurezza

Al presente capitolato generale di gestione non è allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall'articolo 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, in quanto, da una attenta valutazione, non si ravvisano rischi di interferenze, poiché la gestione dell'impianto sportivo è affidata interamente al Concessionario, comprese le manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale comunale.

Sarà cura e responsabilità del Concessionario mettere in atto tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, in caso di interferenze.

Il Concessionario per la durata della concessione deve pertanto garantire le condizioni di sicurezza in ottemperanza alle vigenti normative di legge, con riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici.

Ruolo gestore e conseguenti obblighi generali

Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Per tutta la durata della concessione, il gestore dovrà condurre gli impianti sportivi nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici, assumendosi gli oneri previsti dalla legge relativamente all'obbligo delle denunce e delle verifiche degli impianti di terra e degli impianti per la protezione delle scariche atmosferiche, nonché gli oneri relativi alla corretta manutenzione degli impianti antincendio. È obbligo del concessionario adottare, nell'esecuzione dell'affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi integralmente sollevato il Comune di Jesolo da ogni responsabilità. Incombe sul gestore di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi. Il gestore dovrà altresì comunicare tempestivamente e formalmente al concedente qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità, la cui eliminazione rimane comunque a suo totale carico.

Il mancato adempimento degli obblighi in materia di sicurezza oltre che il rischio per i lavoratori e per il pubblico costituisce grave inadempimento contrattuale ed è motivo di rescissione del contratto.

Piano di sicurezza

Il Concessionario in fase gestionale del complesso sportivo e natatorio dovrà provvedere alla redazione e tenuta di un piano di sicurezza, contenente i seguenti documenti:

- a) Protocolli di Autocontrollo e Sicurezza della struttura, nel quale devono essere compresi i protocolli di gestione e autocontrollo, sviluppati sulla base dei rischi individuati nel documento di cui alla successiva lettera b) e le procedure di emergenza di cui alla normativa sulla prevenzione incendi;
- b) Documentazione di Valutazione Rischi, di cui al d.lgs. 81/2008 comprendente:
 - analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina e l'intero impianto;
 - analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza dei frequentatori e degli utenti dell'impianto;
 - individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
 - definizione del sistema di monitoraggio;
 - individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione;
 - verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;
 - analisi dei rischi strutturali legati all'uso dell'immobile;
 - analisi dei rischi generali legati alla mansione, completa se necessario della valutazione dei rischi specifici quali rischio chimico, biologico, movimentazione manuale dei carichi, ed ogni altro rischio cui sia verosimilmente esposto il lavoratore o i soggetti equiparati;
- c) Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza, in caso di presenza di più ditte o liberi professionisti e artigiani nel complesso, anche in qualità di prestatori d'opera occasionali o fornitori, nei limiti e secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

Ulteriori obblighi ai fini della sicurezza

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere agli ulteriori obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, tra i quali si ricordano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) individuazione di uno o più soggetti preposti alla gestione dell'impianto, che devono garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso;
- b) controllo del numero di accessi al Centro Sportivo durante la giornata mediante sistemi informatizzati di gestione delle presenze;
- c) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'effettuazione della riunione periodica con cadenza almeno annuale, la nomina del medico del lavoro e l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quest'ultimo formato secondo corsi specifici previsti dalla normativa;
- d) la tutela del piano delle risorse umane, nel quale dovranno essere comprovate mediante la tenuta di opportuna documentazione la formazione del personale e in generale l'idoneità alla mansione svolta;
- e) la formazione e la nomina della squadra di emergenza antincendio e primo soccorso, composta di soggetti in possesso dell'idoneità fisica al ruolo;
- f) la fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari e la formazione al personale in materia di prevenzione passiva e di prevenzione attiva dei rischi connessi.

Art. 23 Smaltimento rifiuti

Risulta a carico del Concessionario la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti da svolgersi nell'osservanza del regolamento comunale.

Esso dovrà incentivare la buona pratica della raccolta differenziata in base alla tipologia dei materiali mettendo a disposizione dell'utenza contenitori separati idonei.

La richiesta dei contenitori in numero adeguato, presso gli uffici dell'azienda preposta al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi, in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.

Art. 24 Garanzia e cauzione definitiva

Il concessionario è tenuto a prestare una cauzione ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, valevole per l'intera durata della concessione, a garanzia dell'esatto adempimento di ogni vincolo della concessione. Detta cauzione dovrà essere costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione sino all'intervenuta regolare riconsegna degli impianti al Comune da parte del concessionario. Il concessionario è tenuto ad integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta venga meno in tutto o in parte a seguito della parziale o totale escussione da parte del Comune.

Art. 25 Responsabilità e polizze assicurative a carico del concessionario

A partire dal momento in cui gli impianti saranno consegnati al concessionario per la gestione del servizio, ogni responsabilità inerente o conseguente allo svolgimento delle attività svolte graverà sul concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni né riserve.

Il concessionario risponderà dei danni subiti a cose/beni o a persone (lesioni e morte), imputabili a sua responsabilità civile ai sensi di legge. Il concessionario dovrà quindi produrre idonee polizze assicurative stipulate con compagnie assicuratrici di primaria importanza a copertura di tutti i rischi riconducibili alle attività svolte di cui alla concessione, nulla escluso.

In particolare dovrà essere stipulata la seguente garanzia: polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) per la responsabilità civile allo stesso imputabile e riferibile ai rischi connessi all'uso/conduzione dell'impianto, compresa tra i "terzi" l'Amministrazione Comunale, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a persone e cose/animali.

Inoltre dovrà essere stipulata copertura RCO - responsabilità civile verso prestatori di lavoro includendo in garanzia con adeguato normativo i collaboratori anche occasionali, seppur non dipendenti, a qualsiasi titolo partecipanti alle attività - con un massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), con il limite di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per prestatore d'opera/collaboratore infortunato.

La copertura assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante al concessionario dall'esercizio delle attività previste dalla concessione, compreso la proprietà e/o la conduzione o l'uso a qualunque titolo dei beni utilizzati, siano essi mobili od immobili nonché loro pertinenze; beni appartenenti o in uso all'Ente e/o di terze entità ad esso collegate o riconducibili.

La suindicata polizza deve inoltre prevedere, tra le altre condizioni: l'estensione di garanzia all'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti il servizio oggetto dell'appalto; la copertura della RC derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera l'appaltatore si avvalga (dipendenti e non); i danni alle cose in consegna o custodia; i danni a cose di terzi causati da incendio di beni dell'appaltatore o da lui detenuti; i danni da interruzione di esercizio con un massimale minimo di 500.000,00 euro. Detta copertura assicurativa dovrà inoltre recare l'espressa rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore nei confronti del Comune di Jesolo, sue consociate o partecipate, loro dipendenti e amministratori, salvo il caso di dolo.

La polizza assicurativa dovrà esplicitamente evidenziare che la copertura contempla tra i terzi assicurati tutte le persone che utilizzano a qualsiasi titolo gli impianti, compreso il pubblico che presenzia o assiste alle manifestazioni, gare o simili. L'Amministrazione Comunale è comunque sgravata da ogni onere o qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero verificarsi alle suddette persone a qualsiasi causa ascrivibili, senza eccezioni di sorta.

Il Concessionario risponde inoltre per qualsiasi danno a persone o cose per fatto del pubblico intervenuto alle manifestazioni, gare o esibizioni o simili, dallo stesso organizzato o gestito, fatto salvo il suo diritto di rivalsa verso i danneggiati, in quanto applicabile.

Resta comunque ferma la responsabilità personale del concessionario per danni eccedenti i suddetti massimali, per la parte di danno eventualmente in franchigia, per carenza di assicurazione o inoperatività da qualsiasi causa determinata della garanzia assicurativa.

Infatti lo stesso resta responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

Il concessionario deve provvedere inoltre a munirsi di polizza assicurativa "incendio" "rischio locativo" per tutti i danni alle cose/beni detenute a qualsiasi titolo, con un importo assicurato non inferiore a €3.000.000,00 (tremilioni/00) per i fabbricati e relativi impianti fissi, e 100.000,00 euro a PRA (primo fuoco o primo rischio assoluto) per le attrezzature mobili, prevedendo la rinuncia alla rivalsa nei riguardi nei confronti del proprietario dell'immobile o del di lui assicuratore.

Resta comunque ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti gli importi assicurati, per la parte di danno eventualmente in franchigia/scoperto, per carenza di assicurazione o inoperatività da qualsiasi causa determinata della garanzia assicurativa.

Dette polizze dovranno essere trasmesse al Comune prima della stipula del contratto. Il concessionario dovrà trasmettere annualmente copia della quietanza che attesti l'avvenuto pagamento del premio assicurativo alla compagnia.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di controllare in qualunque momento l'integrità delle strutture, attrezzature ed impianti, oltre che verificare l'attività di gestione in conformità al contratto sottoscritto.

Art. 26 Riconsegna del compendio immobiliare

Al momento della cessazione del contratto di gestione, il Concessionario dovrà riconsegnare la piscina e gli impianti in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità, in condizioni di agibilità e d'uso nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo, naturalmente, il normale deterioramento e le modifiche apportate con il consenso dell'Amministrazione. A tale scopo sarà redatto da parte dell'ufficio Sport del Settore attività produttive e tributi congiuntamente con il responsabile dell'U.O. LL.PP. del Comune, in contraddittorio tra le parti, verbale di consistenza e consegna al Comune.

La riconsegna deve avvenire entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, ovvero in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale entro il termine congruo stabilito dalla Amministrazione comunale e comunicato al Concessionario a mezzo pec.

L'Amministrazione comunale non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso per le migliorie apportate all'impianto.

Art. 27 Controlli

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici atti ad accertare la regolarità dell'utilizzo delle strutture e della corretta gestione.

I suddetti controlli potranno avvenire in ogni momento, anche senza preavviso, e potranno essere effettuati da personale comunale o da esperti nominati dall'Amministrazione.

Il Comune si riserva, pertanto, la facoltà di accedere agli impianti, ai locali e alla documentazione custodita in qualsiasi momento a mezzo dei propri incaricati.

Il concessionario dovrà favorire l'attività di vigilanza e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richiesto.

Art. 28 Stipula del contratto di concessione

La stipula del contratto di concessione deve avvenire mediante forma pubblica amministrativa entro il termine fissato dal Comune nella lettera con la quale viene comunicata l'avvenuta aggiudicazione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 32 del d.lgs. 50/2016.

Nel contratto sarà dato atto che il Concessionario si obbliga nel rispetto di tutte le norme riportate nel presente capitolato generale di gestione e negli atti di gara.

Per la stipulazione del contratto è necessario che l'aggiudicatario produca la seguente documentazione, in tutto in parte secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa:

- dichiarazione sulla composizione societaria ex DPCM n. 187/91;
- garanzie e coperture assicurative di cui ai precedenti articoli;
- documentazione strumentale alle verifiche antimafia;
- dichiarazione attestante lo specifico contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti ed il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti;
- documentazione di valutazione del rischio di cui al d.lgs. 81/2008, articolo 17, nonché tutti gli atti e certificazioni previste dal presente Capitolato.

Alla scadenza del termine e senza ulteriori avvisi, l'Amministrazione comunale, in caso di inadempimento, procederà a mezzo posta certificata alla formale diffida ad adempiere agli obblighi di cui sopra.

Qualora l'aggiudicatario non adempia nei successivi dieci giorni dal ricevimento della diffida, decadrà dalla aggiudicazione e l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione provvisoria prestata.

L'Amministrazione Comunale si riserva di aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria, ovvero a procedere a nuovo affidamento a terzi.

Art. 29 Domicilio, recapito e procuratore dell'esecutore

Per tutti gli effetti del contratto, il concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative al contratto vanno al domicilio eletto. L'esecutore deve essere sempre in comunicazione diretta con il direttore dell'esecuzione del contratto e/o con il responsabile del procedimento; a tale effetto deve stabilire un recapito telefonico al quale essere reperibile giornalmente, nonché un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il Comune può inviare le comunicazioni. A tal fine resta stabilito che tutte le comunicazioni e intimazioni inviate al suddetto indirizzo di posta elettronica certificata si hanno come regolarmente notificate ai sensi di legge.

Qualsiasi sia la forma del soggetto Concessionario, il suo legale rappresentante potrà assolvere gli adempimenti amministrativi derivanti dal contratto anche attraverso un procuratore regolarmente nominato, la cui procura dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale in originale o in copia autenticata.

La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona designata, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.

Art. 30 Inadempienze contrattuali ed esecuzione d'ufficio

Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 28 emerga la necessità di effettuare interventi manutentivi sugli impianti, il Concessionario dovrà provvedervi non oltre 30 giorni dalla diffida da parte del Comune.

Scaduto il termine di cui sopra senza che il Concessionario abbia provveduto, il Comune potrà effettuare d'ufficio gli interventi intimati, salva l'applicazione delle eventuali penali e rivalsa nei confronti del Concessionario, mediante escussione delle necessarie somme della cauzione.

I disposti di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui vengano accertate da parte degli uffici e organi del Comune inadempienze agli obblighi gestionali e manutentivi assunti con la concessione.

Art. 31 Penalità

In caso di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, fatto salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, il Concessionario è passibile di applicazione delle penalità di seguito elencate, secondo la procedura di cui al prossimo articolo:

- 1) per la violazione degli obblighi relativi alle disposizioni impartite dalle competenti autorità in materia di igiene e di sicurezza verrà applicata una penale da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00.= a seconda della gravità dell'infrazione effettuata;
- 2) per la violazione, accertata dagli organismi competenti, degli obblighi in materia di trattamento e tutela del personale impiegato verrà applicata una penale da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00.=, a seconda della gravità dell'infrazione effettuata, superata la terza constatazione;
- 3) per la violazione alle norme vigenti e al capitolato di gestione in materia igienico-sanitaria verrà applicata una penale da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00.=, a seconda della gravità della violazione;

- 4) per la violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria degli impianti e in genere di conservazione delle strutture verrà applicata una penale da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, a seconda della gravità della infrazione;
- 5) per scorretta applicazione delle tariffe Euro 500,00.= per ogni singola tariffa applicata in modo scorretto;
- 6) per mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura (anticipata) dell'impianto: Euro 200,00.= per ogni infrazione contestata ed accertata;
- 7) per mancato rispetto del numero minimo di giorni di apertura previsto nel presente capitolato o nell'offerta migliorativa: Euro 500,00 per ogni giornata in meno;
- 8) per mancato aggiornamento dei documenti riguardanti la sicurezza e l'autocontrollo di cui ai punti precedenti del presente capitolato: da Euro 250,00.= a Euro 2.500,00.=;
- 9) per mancata applicazione del piano di sicurezza; da Euro 1.500,00 a Euro 10.000,00.=, a seconda della gravità della infrazione;
- 10) per mancata consegna della documentazione di cui all'articolo 23 e all'articolo 22 del presente capitolato Euro 2.500,00;
- 11) per ogni altro inadempimento agli obblighi derivanti dal capitolato di gestione migliorato in sede di offerta e pertanto non prevedibili nel precedente elenco verrà applicata una penale da Euro 100,00 ad un massimo di Euro 10.000,00, commisurata alle penali sopra richiamate.

L'ammontare delle penali applicate non potrà per l'intero periodo di gestione, superare il 10% dell'importo economico del contratto.

Art. 32 Procedura per l'applicazione delle penali

Per l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo viene adottata la seguente procedura:

- a) il Comune comunica a mezzo pec il rilievo dell'inadempimento e diffida il Concessionario ad adempiere agli obblighi previsti entro un congruo termine;
- b) il Concessionario comunica l'adempimento agli obblighi previsti o contesta il rilievo segnalato entro il termine assegnato per l'adempimento;
- c) in caso di insussistenza delle ragioni del Concessionario e previo accertamento del mancato adempimento delle prescrizioni del termine assegnato, il Comune comunica a mezzo pec l'applicazione della penale;
- d) il Comune nel caso ritenga opportuno intervenire direttamente in sostituzione del Concessionario, potrà avvalersi direttamente in tutto o in parte sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 25 del presente capitolato.

L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte dell'Amministrazione comunale o di terzi per danni provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse. Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il concessionario, regolarmente diffidato, non adempia agli obblighi ricevuti, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare o fare eseguire d'ufficio, a spese del concessionario maggiorate del 10% per recupero oneri amministrativi, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi.

Art. 33 Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dagli artt. 105 e 174 del Codice, come indicato all'art. 9 del Disciplinare di gara.

Fatto salvo quanto previsto di seguito è vietato sub concedere a terzi le attività oggetto dell'affidamento nella loro totalità o di modificare la destinazione d'uso degli impianti o di parte di essi, pena la revoca della concessione.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva ed espressa autorizzazione del Comune.

In materia di subappalto si applica l'articolo 174 del d.lgs. 50/2016.

Art. 34 Cessazione anticipata della concessione

La concessione può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento, secondo quanto di seguito previsto.

La concessione decadrà:

1. nel caso di cessione della concessione o sub cessione della gestione;
2. per apertura di procedimento giudiziale da parte del Comune a carico del Concessionario;
3. per messa in liquidazione o fallimento del Concessionario;
4. in altri casi di cessazione dell'attività del Concessionario;
5. per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate;
6. per interruzione della gestione degli impianti non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore;
7. per mancata reintegrazione della cauzione.
8. per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, fermo restando per il Concessionario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni;
9. per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi;
10. per reiterata applicazione di tariffe difformi da quelle contrattualmente convenute o successivamente approvate;
11. per gravi danni prodotti agli impianti e alle attrezzature;
12. per la reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nel presente capitolato e documenti allegati e richiamati.

La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:

1. per rilevanti motivi di pubblico interesse;
2. per gravi motivi di ordine pubblico;
3. per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.

Nelle ipotesi sopra descritte, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 35 Procedura per la risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto può aver luogo per reati accertati nei confronti del Concessionario e per gravi inadempienze.

Rientra nel compito del responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione valutare caso per caso se ricorre la necessità e l'opportunità di proporre alla Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto.

La proposta del responsabile del procedimento e la decisione del competente organo del Comune devono essenzialmente tenere presente:

1. le prestazioni eseguite e quelle ancora da eseguire per la definizione del contratto;
2. le eventuali conseguenze sulle finalità dell'intervento;
3. il mancato pagamento di due rate consecutive del canone dovuto dal concessionario;
4. una sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
5. una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti del Comune, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla gestione del servizio;

6. grave inadempimento alle obbligazioni del contratto;
7. grave irregolarità e ritardo nella esecuzione del servizio;
8. la presenza nell'impianto di soggetti non autorizzati;
9. quando la somma delle penali applicate supera il 10% dell'importo economico contrattuale;
10. insolvenza e fallimento del Concessionario.

Presupposto dell'ipotesi di cui al n. 6 è che l'inadempimento, l'irregolarità o il ritardo siano non solo gravi, ma tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni oggetto del contratto.

In tali casi il direttore dell'esecuzione redige e trasmette al Responsabile del procedimento, se persona diversa, una relazione dettagliata sui fatti. Il responsabile del procedimento avuta piena cognizione della relazione e riconosciute valide le argomentazioni ed i fatti esposti, indica al direttore dell'esecuzione del contratto le contestazioni da formulare all'esecutore dando così avvio al procedimento di risoluzione.

In questi casi il direttore dell'esecuzione del contratto assegna al Concessionario un termine, non inferiore a 10 giorni per eliminare gli inconvenienti riscontrati o per compiere eventuali attività ed operazioni.

Scaduto l'anzidetto termine, il direttore dell'esecuzione verifica in contraddittorio con il Concessionario o, in mancanza, alla presenza di due testimoni, se le operazioni sono state regolarmente eseguite e redige un processo verbale da inviare tempestivamente al responsabile del procedimento.

Qualora dal verbale emerga che l'inadempimento permane, il Comune, su proposta del responsabile del procedimento, può decidere per la risoluzione del contratto. Costituiscono comunque cause di immediata risoluzione del contratto, oltre quelle specificate espressamente nel presente capitolato le seguenti inadempienze a fronte di tre penali applicate:

- contravvenzioni alla disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza dell'impianto;
- sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- danni prodotti agli impianti o attrezzature di proprietà del Comune;
- violazione delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento di eventuali danni derivanti dalle inadempienze.

In caso di gravi inadempienze, debitamente accertate e contestate, il Comune avrà facoltà, previo avviso scritto, di sostituirsi anche indirettamente al Concessionario, in tutto o in parte, nell'esercizio della gestione, con diritto di rivalersi dei maggiori oneri derivanti.

Art. 36 Recesso

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata del contratto, salvo cause di forza maggiore o altra situazione non imputabile al Concessionario.

Il Comune ha il diritto di recedere dal contratto, per ragioni di interesse pubblico comunicando ciò con raccomandata A/R o pec almeno 180 giorni prima della data di efficacia del recesso.

In caso di recesso l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato nella piena ed incondizionata disponibilità del Comune alla data di esecuzione dello stesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 176 del d.lgs. 50/2016.

Art. 37 Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza l'obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'esecutore.

Art. 38 Modifiche della concessione

La concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di concessione nei seguenti casi:

- a) per la necessità di affidare al concessionario servizi supplementari, non inclusi nel contratto, art. 175 lett. b) del d.lgs. 50/2016 non affidabili ad altro soggetto per motivi economici o tecnici;
- b) per circostanze imprevedibili, fatta salva la natura generale della concessione;
- c) sostituzione dell'originario concessionario, per successione universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione, fermo restando il possesso in capo al nuovo operatore economico dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti dal bando di gara; la sostituzione è subordinata ad autorizzazione del concedente e non può implicare altre modifiche sostanziali del contratto;
- d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7 dell'articolo 175 del d.lgs. 50/2016.

Art. 39 Foro competente e definizione delle controversie. Contratto e spese relative

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Venezia.

Tutte le controversie fra il Comune e l'esecutore del contratto eventualmente sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto e non definite in via amministrativa sono rinviate alla competenza della Autorità giudiziaria ordinaria. È comunque, sin d'ora, esclusa ogni competenza arbitrale.

Il contratto avrà la forma pubblica-amministrativa e sarà rogato a cura del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. 267/2000. Tutte le spese, i diritti e gli oneri fiscali connessi, comprese le spese pubblicitarie, sono a carico del concessionario.

Art. 40 Trattamento dei dati

L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web <http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy> oppure visionata presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del comune di Jesolo.

Il concessionario agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, e sarà quindi tenuto ad adeguarsi, a proprio onere e spese, alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, con particolare riferimento a:

- Reg. Ue 2016/679 – GDPR
- D.Lgs. 106/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018
- Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (es. Provvedimento sulla Videosorveglianza)
- Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali
- Codici deontologici emessi dal Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare il Concessionario è tenuto a trattare i dati con modalità che assicurino su base permanente la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire la distruzione, la perdita, la modifica o la divulgazione non autorizzata o l'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il Concessionario è tenuto a dare evidenza scritta al Comune di Jesolo dell'adempimento al quadro normativo e regolamentare sopra citato.

Art. 41 Proprietà e conoscibilità dei dati

Affinché il Comune di Jesolo possa valutare periodicamente il grado di utilizzo e di gradimento da parte dell'utenza della gestione della piscina comunale, il Concessionario è tenuto a comunicare con frequenza

mensile, o ogniqualvolta il Comune lo richieda, l'elenco completo degli utenti della struttura, unitamente ai dati anagrafici degli utenti stessi.

Resta inteso che il proprietario dei dati rimane sempre e comunque il Comune di Jesolo, e alla fine della concessione il Concessionario si impegna a trasmettere integralmente e completamente, senza alcun onere per il Comune di Jesolo, tutti i dati personali acquisiti e trattati, dall'inizio alla fine della concessione, siano essi in formato elettronico o cartaceo.

Art. 42 Clausola sociale

Non prevista.

Art. 43 Codice di comportamento

Il concessionario deve osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Comune di Jesolo" (approvato con deliberazione della giunta comunale n. 5 del 26/01/2016), oltre a quelli di cui al DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/3/2001, n. 165", secondo quanto previsto dall'art. 2 del predetto codice di comportamento, nonché dall'art. 1 del predetto DPR. La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata all'affidatario, comporterà la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Art. 44 Modalità di affidamento e sopralluogo obbligatorio

La presente gara si configura quale procedura aperta con pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016 ed è rivolta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando-disciplinare di gara. La tipologia della procedura di affidamento è la concessione ex articolo 3, comma 2, lettera vv e artt. 164 e seguenti del d.lgs. 50/2016 e ss.mm..

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art.79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Art. 45 Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016, determinata con le modalità indicate al successivo articolo 46. La scelta del suddetto criterio trova giustificazione nelle caratteristiche insite nell'oggetto della concessione, che inducono a ritenere rilevanti, ai fini della aggiudicazione, non solo l'elemento economico, ma anche e soprattutto altri elementi afferenti ai profili qualitativi della prestazione.

Art. 46 Criterio di valutazione dell'offerta

La valutazione delle offerte avverrà tramite l'assegnazione di un punteggio totale massimo di 100 punti suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, con una comparazione di 70 punti per gli aspetti tecnici/qualitativi e 30 punti per gli aspetti economici (canone).

Gli elementi oggetto di valutazione ed i relativi punteggi saranno i seguenti:

CRITERI	PUNTEGGIO MAX
---------	---------------

Criteri tecnico qualitativi	70 punti
Criteri economici	30 punti

46.1 OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI MAX PUNTI 70

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

OFFERTA TECNICA => max 70 punti come di seguito attribuiti:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI MOTIVAZIONALI E MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	Punti max per sub-criterio
1	PIANO DELLE ATTIVITA'. Punti max 30	<p>1.1 Piano di comunicazione marketing ed eventuali iniziative promozionali specifiche previste. <i>Nota: Saranno valutate positivamente le iniziative che dimostrino un piano articolato di marketing della struttura in grado di far conoscere le caratteristiche e le iniziative.</i> <i>Verranno premiate quelle proposte che conterranno indicazioni sulle attività promozionali per aumentare la pratica dell'attività motoria in acqua e sulle azioni da porre in essere per incrementare il numero degli utenti, favorendo la diffusione dell'attività sportiva-natatoria, anche mediante attività innovative da svolgersi in acqua.</i></p> <p>L'operatore economico deve allegare una relazione, max 1 facciata, formato A4 e dimensione carattere non inferiore a 11</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P = mc x 5 dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>	5
		<p>1.2 Progetto di gestione delle attività sportive con il quale si forniscono dettagli in merito: -alla descrizione delle attività natatorie, sportive, didattiche, ricreative e formative che si intendono svolgere, del tipo di organizzazione che si intende porre in atto, delle modalità di accesso a queste attività da parte dell'utenza; -alle modalità di attivazione di detti servizi; -alle iniziative a titolo gratuito a favore delle scuole o di particolari categorie di soggetti; -alle attività fitness e alle iniziative/facilities proposte; -alle modalità di organizzazione e gestione delle attività agonistico-sportive.</p> <p>Il concorrente dovrà indicare i tipi di attività previsti, il numero di ore settimanali dedicate, le fasce orarie, gli spazi dedicati, il rapporto allievi/istruttori per tutte le categorie di corsi, spazi e orari dedicati al nuoto libero, spazi e orari dedicati ad altre associazioni sportive presenti sul territorio.</p> <p>Per tutti gli aspetti tecnici inerenti le attività natatorie offerte, dovranno essere conformi ai programmi della Federazione Italiana Nuoto.</p> <p><i>Nota: Saranno valutate positivamente le analisi che dimostrano una coerente varietà dell'offerta per tipologia e varietà di attività sportive e collaterali, con particolare riferimento ai minori di 14 anni, agli over 65, ai disabili, alle attività di pre-agonismo e agonismo del nuoto;</i></p>	20

		<p><i>per le attività di fitness verrà valutata positivamente l'attivazione di attività funzionali e collegate alle pratiche natatorie /attività agonistica.</i></p> <p><i>Il tutto avuto riferimento ai programmi, certificazioni e qualifiche rilasciate dalla Federazione Italiana Nuoto.</i></p> <p>L'operatore economico deve allegare una relazione, max 5 facciate, formato a A4 e dimensione carattere non inferiore a 11.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = mc \times 20$ dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>	
		<p>1.3 Programma delle attività sportive proposte in collaborazione, attraverso convenzioni e accordi, con l'associazionismo e con i soggetti del cosiddetto terzo settore presenti nel territorio comunale, alla diffusione della cultura dello sport e della sicurezza.</p> <p><i>Nota: Saranno valutate positivamente le attività che dimostrano iniziative di aggregazione e di diffusione dei valori dello sport in ambito natatorio sportivo come identificato dai programmi e regolamenti della Federazione Italiana Nuoto.</i></p> <p>L'operatore economico deve allegare una relazione, max 1 facciata, formato a A4 e dimensione carattere non inferiore a 11.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = mc \times 5$ dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>	5
2	<p>ORGANIGRAMMA E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO sia per la didattica delle discipline sportive sia per la gestione tecnica organizzativa dell'impianto. Punti max 15</p>	<p>2.1 Organigramma e qualificazione del personale impiegato sia per la didattica delle discipline sportive sia per la gestione tecnica organizzativa dell'impianto.</p> <p>L'organigramma deve indicare dettagliatamente l'organizzazione complessiva del personale utilizzato nella gestione dell'impianto e nelle varie attività previste, in coerenza al Piano delle attività (progetto di gestione proposto al precedente punto 1.2) Il concorrente dovrà indicare le figure professionali qualificate (quali istruttori/allenatori, etc.) che si impegna ad impiegare durante lo svolgimento del servizio, allegando per ciascuna il relativo curriculum. Dovrà inoltre indicare con chiarezza i compiti e l'organizzazione delle attività funzionali alla gestione.</p> <p><i>Nota: Oltre a valutare la chiarezza e completezza con cui viene illustrata l'organigramma e la qualificazione del personale richiesta e la sua funzionalità per l'attività oggetto dell'appalto, saranno valutate positivamente anche le eventuali qualifiche rilasciate dal MIUR e dalla Federazione Italiana Nuoto.</i></p> <p>L'operatore economico deve allegare una relazione, max 2 facciate, formato a A4 e dimensione carattere non inferiore a 11.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = mc \times 6$ dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>	6

		<p>2.2 Piano di utilizzo del personale addetto alla custodia, manutenzione, direzione, coordinamento della sicurezza durante le attività, con particolare riguardo al mantenimento della sicurezza e al grado di capacità d'intervento in caso di emergenza. <i>Nota: Sarà valutata positivamente la rispondenza ai modelli organizzativi proposti dalla Federazione Italiana Nuoto.</i></p> <p>L'operatore economico deve allegare una relazione, max 1 facciata, formato a A4 e dimensione carattere non inferiore a 11. Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P = mc x 6 dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>	6
		<p>2.3 Modalità di selezione del personale, iniziative di formazione per i dipendenti/collaboratori, percorsi di crescita professionale, misure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. <i>Nota: Saranno valutati positivamente i percorsi proposti per la creazione di professionalità, opportunità di lavoro per i giovani e ricadute sul territorio.</i></p> <p>L'operatore economico deve allegare una relazione, max 1 facciata, formato a A4 e dimensione carattere non inferiore a 11. Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P = mc x 3 dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>	3
3	<p>PIANO DELLA MANUTENZIONE E DELLE PULIZIE DELL'IMPIANTO Punti max 25</p>	<p>3.1 Manutenzione degli impianti tecnologici, vasche interne, arredi, spogliatoi e servizi igienici e analisi per la definizione della stima dei costi. <i>Nota: Verrà valutata positivamente la chiara rappresentazione del piano di manutenzione programmata dell'impianto natatorio per garantire la piena efficienza e funzionalità dell'impianto con l'elencazione degli interventi e la cadenza degli stessi.</i></p> <p>L'operatore economico deve allegare una relazione, max 2 facciate, formato a A4 e dimensione carattere non inferiore a 11. Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P = mc x 10 dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>	10
		<p>3.2 Interventi di pulizia giornaliera e periodica nel centro natatorio con riferimento alle fasce orarie di intervento, al numero di persone impiegate, all'organizzazione, alla frequenza e alla tipologia di prodotti utilizzati. <i>Nota: Verranno valutate positivamente la completezza, la tempistica, la programmazione e le tipologie di esplicazione degli interventi, dettagliatamente indicati nel "Piano delle pulizie", in grado di garantire elevati standard di igiene con impiego di tipologie di prodotti ecocompatibili. Verrà valutata l'efficacia del Piano di pulizia e sanificazione dell'impianto, con riferimento alle attività ed operazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento vigente e a quelle obbligatorie previste nel programma delle manutenzioni allegato agli atti di gara.</i></p> <p>L'operatore economico deve allegare una relazione, max 2 facciate, formato a A4 e dimensione carattere non inferiore a 11. Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P = mc x 15 dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti</p>	15

		discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.	
--	--	--	--

46.2 OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30

Il concorrente è chiamato ad offrire una percentuale di rialzo sul canone annuale a base di gara.

Art. 47 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel contratto di concessione, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e dalle vigenti normative in materia.

Il Concessionario sarà, altresì, tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente emanate da pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Allegati

Progetto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale

Schema di contratto

Planimetrie locali impianto natatorio (tavole T4 e T6)

Elenco dei beni mobili presenti nell'impianto da estratto inventario del comune di Jesolo

Programma delle manutenzioni